

**Oggetto: Osservazioni in merito al DDL n. 2564 – legge di conversione del Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina –**

Accogliendo l’invito delle Commissioni VI e X del Senato della repubblica, Alleanza delle cooperative agroalimentare, con il presente documento intende fornire osservazioni alle misure in esso contenuto rilevando alcune criticità e, nel contempo, proponendo alcune integrazioni per affrontare questioni di interesse della cooperazione agroalimentare.

Per quanto concerne le misure dedicate a contenere gli effetti del caro energia segnaliamo come il decreto legge n. 21/2022, abbia aumentato il credito di imposta di cui possono usufruire le imprese così dette energivore e gasivore (articolo 5) e, nel contempo abbia previsto un nuovo credito di imposta per le imprese che sono dotate di contatore di energia elettrica per una potenza uguale o superiore a 16,5 KW (articolo 3) e per quelle che hanno subito un aumento dei costi del gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (articolo 4).

Come cooperazione ci corre l’obbligo che esistono imprese cooperative che hanno consumi energetici elevati al pari di quelle imprese considerate “energivore” e/o “gasivore” ma che non possono godere delle misure previste per tali soggetti in quanto non hanno un Codice Ateco indicato negli Allegati 3 e 5 della Comunicazione (2014/C 200/01) richiamati dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

Si tratta di cooperative agricole ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 228/2001 che sono costituite da imprenditori agricoli e che esercitano attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci.

Si tratta di cantine sociali, stabilimenti di lavorazione di frutta e verdura, latterie sociali che consumano oltre 1GW/h di energia elettrica ma che hanno mantenuto un codice ATECO 01 in quanto per il nostro ordinamento hanno lo status di imprenditori agricoli.

Esemplificando una impresa industriale che acquista, lavora e conserva frutta e ortaggi ed ha un codice Ateco 1039 può essere considerata energivora mentre, a parità di consumi energetici, una cooperativa che lavora e conserva frutta e ortaggi conferiti dai soci ed ha un codice Ateco 01.63 (attività dopo la raccolta) non viene considerata energivora e potrà godere unicamente del credito di imposta previsto dall’articolo 3 del Decreto legge n. 21/2022 che ha una entità di aiuto molto più bassa.

Per ovviare a tale ingiusta discriminazione in tempi rapidi si ritiene necessario una norma che consenta a tali imprese di poter accedere al credito di imposta previsto per le imprese energivore e a forte consumo di gas naturale.

Si propone, pertanto il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

5-bs (cooperative agricole a forte consumo di energia e gas)

1. In alternativa ai crediti di imposta di cui ai precedenti articoli 3 e 4, le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, possono accedere, a prescindere dal Codice Ateco utilizzato, alle misure di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, alle medesime condizioni ivi previste.

Sempre in tema di caro energia la misura contenuta nell'articolo 18 del Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, è finalizzata a contenere il costo per i carburanti utilizzati in agricoltura. Si tratta di una misura importante per il settore anche se stanno sorgendo dubbi interpretativi in ordine alla applicazione pratica: l'utilizzo della formula "mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca" appare molto generica e non è chiaro se si riferisca unicamente ai veicoli per i quali si può richiedere carburante agricolo con accisa agevolata oppure a tutti i mezzi utilizzati nelle attività agricole, ivi comprese le attività connesse.

Per quanto riguarda la cooperazione agroalimentare sarebbe importante che tale misura comprendesse anche i costi sostenuti dalle cooperative per il carburante destinato ai mezzi per la raccolta latte presso i soci. La filiera lattiero casearia è, insieme a quella zootecnica, una delle più colpite dall'aumento dei costi di produzione e della difficoltà di reperimento della materia prima in particolare della mangimistica. La cooperazione è solita effettuare la raccolta del latte presso i soci attraverso mezzi propri; i costi di aumento del carburante si riverbera inevitabilmente anche sul prezzo per il latte conferito dal socio alla sua cooperativa. Per aiutare la filiera lattiero casearia aggregata in cooperativa si propone una modifica al testo dell'attuale articolo 18:

All'articolo 18, comma 1, dopo le parole "per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca" sono inserite le seguenti: "e dei mezzi utilizzati dalle cooperative per la raccolta del latte presso i soci".

La carenza di materie prime per il settore agricolo e gli alti costi per il loro acquisto (mangimi, cereali, sementi, fertilizzanti ecc...) rischiano di mettere in crisi alcune filiere anche quelle aggregate in cooperativa, per di più con l'introduzione del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198, che ha recepito la Direttiva 2019/633 in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricolo e alimentare, ci vengono segnalate alcune criticità che comportano nuovi oneri per le imprese agricole. Rispetto al passato, infatti, la nuova disposizione si applica anche alle vendite che le cooperative agricole effettuano nei confronti dei loro soci con nuovi oneri finanziari a carico di questi ultimi: la cooperativa agricola, spesso, acquista mezzi tecnici (mangimi, sementi, piantine) che poi cede al proprio socio e che quest'ultimo paga a fine campagna a conferimento avvenuto.

In questo modo il socio gode di un prezzo inferiore ai costi di mercato, visto l'acquisto collettivo fatto in cooperativa, e della possibilità di effettuare il pagamento in un termine di tempo molto ampio.

Con l'applicazione del decreto legislativo sopra citato, il socio si vedrà costretto a pagare il prezzo alla propria cooperativa entro 30/60 giorni dalla consegna. In questo momento storico sarebbe opportuno evitare un tale onere finanziario in capo alla impresa agricola.

Una ulteriore differenza rispetto al passato riguarda la nozione di prodotto agricolo e alimentare deperibile: oggi alcuni beni che in precedenza erano considerati non deteriorabili (carni, latte a lunga conservazione) sono considerati deperibili e quindi subiscono uno spostamento del termine massimo di pagamento da 30 a 60 giorni. Considerata la situazione attuale di crisi per il comparto zootecnico ed il comparto lattiero-caseario si ritiene opportuno introdurre la precedente nozione di prodotto agricolo e alimentare deperibile.

Infine, si reputa opportuno una sospensione per almeno sei mesi della possibilità di effettuare vendite sottocosto per i prodotti lattiero-caseari, in deroga alla normativa vigente in materia. Questa disposizione aiuterebbe il settore ad una più equa distribuzione del valore lungo la filiera e indirettamente contribuirebbe ad un innalzamento del prezzo del latte alla stalla.

A tal fine si propone il seguente emendamento

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

20-bis (vendite di prodotti agricoli e alimentari)

1. Il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198 non si applica per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari effettuate da cooperative ai loro soci nonché alle vendite di prodotti agricoli o alimentari tra società controllate e/o collegate o che fanno parte di un medesimo gruppo.
2. A partire dalla data di pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale sino al 31 dicembre 2022, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198, si intendono prodotti agricoli e alimentari deperibili
  - a) prodotti agricoli, ittici e alimentari confezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
  - b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
  - c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
  - d) tutti i tipi di latte.
3. A partire dalla data di pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale sino al 31 dicembre 2022 sono vietate, in deroga alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001 n. 218, le vendite sottocosto prodotti lattiero caseari freschi, freschissimi e con stagionatura fino a 60 giorni.

Infine, segnaliamo come sia importante istituire una moratoria per le esposizioni bancarie a favore non solo delle imprese agricole ma anche a beneficio delle imprese che compongono la filiera agroalimentare, particolarmente colpite da questa congiuntura economica. L'articolo 19 del decreto-legge n. n. 21 del 21 marzo 2022, è importante ma non sufficiente a evitare situazioni di crisi aziendali. A tal fine si ritiene importante poter ripristinare una moratoria a beneficio delle imprese del settore agroalimentare sia PMI che grandi imprese, sulla scorta di quanto fatto all'indomani della crisi generata dalla pandemia (articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18).